



COMUNE DI COMITINI
Terra dello Zolfo e delle Zolfare
Libero Consorzio Comunale di Agrigento



SETTORE TECNICO

BANDO

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N.2 LOTTI E ANNESSI RUSTICI SITI NELL'AREA ARTIGIANALE DEL COMUNE DI COMITINI

RENDE NOTO

1) E' indetto procedura aperta per l'assegnazione in locazione n. 2 (due) lotti e relativi rustici, ubicati nell'area Artigianale del Comune di Comitini in c/da Crocilla, così distinti:

ID	Lotto N.	Rustico	Superf. Lotto [mq]	Superf. coperta [mq]	Volume [mc]
1	13	B	1060	321	1516
2	15	D	1061	321	1516

2) Possono richiedere in locazione i lotti e annessi rustici, tutti gli artigiani, le cooperative e le società di artigiani, regolarmente iscritte alla Camera del Commercio da almeno due anni ed in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei requisiti previsti dalla vigente legislazione.

Possono altresì partecipare, piccole e medie imprese industriali, per un massimo di 20% delle aree urbanizzate e della superficie complessiva dei capannoni.

I requisiti di imprenditore artigiano e di impresa artigiana sono quelli enunciati nella L.R. 18/02/1986 n.3.

E' consentito l'accorpamento di più lotti e l'assegnazione degli stessi ad un'unica impresa, solo se essa da garanzie e si impegna ad assumere personale locale, con contratto a tempo indeterminato nella percentuale minima del 30% dei propri occupati al 31 dicembre 2018.

3) Il canone annuo per la locazione di ciascun lotto, con annesso rustico, giusta delibera di consiglio comunale n. 17/19 è fissato in €. 22,73 per la superficie coperta ed €. 0,55 per la superficie scoperta, questi importi sono annualmente aggiornati;

4) Gli interessati dovranno fare pervenire la domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo allegato al presente bando e pubblicato sull'albo e sul sito internet dell'Ente, firmato dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto richiedente, in busta chiusa, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, al

Comune di Comitini piazza Gaspare Bellacera, c.a.p. 92020 Comitini, entro e non oltre le ore 12:00 del 01/08/2020 a pena di esclusione. La busta dovrà recare sul frontespizio la scritta "Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di n. 2 lotti e annessi opifici nell'area artigianale del Comune di Comitini". Per le istanze inoltrate tramite posta o corriere autorizzato, dovranno pervenire attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, non fa fede il timbro postale/corriere bensì data e orario di ricevimento dell'Ufficio protocollo del Comune.

A corredo dell'istanza di assegnazione, presentata a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere allegata, oltre la fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, la seguente documentazione:

- Relazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa sull'attività svolta nell'ultimo biennio e su quella che si intende svolgere nel nuovo insediamento, in particolare dovranno essere fornite indicazioni sulla consistenza numerica della manodopera già impegnata e di quella che si presume di impiegare, nonché sulle caratteristiche dei principali macchinari che si intendono utilizzate nel nuovo impianto;
- Dichiarazioni elencate al successivo punto 5
- Elenco della documentazione allegata, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante.

5) Nell'istanza dovranno essere riportate le seguenti dichiarazioni:

a. di essersi recato sui luoghi ove sono ubicati i lotti con gli annessi opifici da assegnare, di aver preso conoscenza delle condizioni di fatto in cui si trovano gli opifici da assegnare e di ritenere idoneo e confacente all'attività che si intende esercitare l'opificio per cui si concorre, assumendosi ogni altro onere necessario per l'avvio della propria attività;

b. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel Bando e in particolare quelle attinenti al canone di locazione dell'Amministrazione Comunale e i criteri per l'assegnazione dei punteggi;

c. di aver preso visione del Regolamento comunale per l'assegnazione o concessione di lotti e/o rustici dell'area artigianale di Comitini e di accettarne tutte le condizioni riportate;

d. obbligarsi a stipulare apposita polizza assicurativa contro i rischi da incendi e atti vandalici per l'importo che indicherà l'Amm.ne Comunale in sede di stipula del contratto;

e. di obbligarsi a stipulare, prima della firma del contratto di locazione, una polizza fidejussoria, rilasciata da un istituto bancario o da impresa di assicurazione ai sensi della L. 328/82 e s.m.i., a garanzia dei crediti vantati dal Comune di Comitini e degli eventuali inadempimenti del conduttore così come sarà specificato nel contratto. Tale polizza dovrà essere del tipo a garanzia a scalare con decorrenza semestrale partendo da un importo complessivo assicurato pari alla totalità dovuti relativi al periodo di locazione (6 anni). Inoltre tale polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di Comitini. Qualora la locazione fosse estesa ad annualità successive i canoni dovranno essere garantiti con le stesse modalità del precedente periodo di locazione.

f. di obbligarsi a stipulare, prima della firma del contratto di locazione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per l'intero periodo di locazione (6 anni) per l'importo che l'Amministrazione comunale indicherà in sede di stipula del contratto di locazione;

g. di essere interessato alla locazione di uno o più lotti con annessi opifici, ubicati nell'area Artigianale del Comune di Comitini in c/da Crocilla, così distinti:

ID	Lotto N.	Rustico	Superf. Lotto	Superf. coperta	Volume

			[mq]	[mq]	[mc]
1	13	B	1060	321	1516
2	15	D	1061	321	1516

h. di essere in possesso dei titoli preferenziali indicati nell'art. 7 del regolamento;

1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, **comma 1**, del D. Lgs. n. 50/2016:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);
 3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016);
 4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016);
 5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016);
 6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 (articolo 80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016);
 7. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67(articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016);
 8. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016);

9. che non sono presenti nella procedura in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, **comma 5, lettera f-bis**) del D. Lgs. n. 50/2016);
10. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti(articolo 80, **comma 5, lettera f-ter**) del D. Lgs. n. 50/2016);
11. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, **comma 5, lettera g**) del D. Lgs. n. 50/2016);
12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (articolo 80, **comma 5, lettera h**) del D. Lgs. n. 50/2016);
13. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, **comma 5, lettera i**) del D. Lgs. n. 50/2016);
14. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (articolo 80, **comma 5, lettera l**) del D. Lgs. n. 50/2016);
15. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, **comma 5, lettera m**) del D. Lgs. n. 50/2016).

E' opportuno che vengano fornite notizie utili alla valutazione dei seguenti requisiti:

1. titolare dell'impresa richiedente già proprietario di aree espropriate per la realizzazione dell'area attrezzata per insediamenti produttivi (costituisce elemento di valutazione la consistenza ed il valore venale delle aree espropriate);
2. trasferimenti, nell'area artigianale, di strutture e/o impianti già ricadenti nel centro urbano;
3. capacità di sviluppo delle potenzialità produttive e dei livelli occupazionali (costituiscono elementi di valutazione il potenziamento delle attività preesistenti, l'avvio di nuove e concrete iniziative, l'assunzione di nuovo personale);

4. sostegno ed aumento all'indotto produttivo ed economico locale;
5. grado di inquinamento (costituisce elemento preferenziale l'impatto negativo che l'attività esercita sul centro abitato);
6. eventuali agevolazioni fiscali di cui si gode per l'assunzione di giovani disoccupati residente nel Comune di Comitini;
7. eventuali finanziamenti ricevuti per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile;
8. disponibilità ad accettare le condizioni previste nel regolamento comunale per l'assegnazione o concessione di lotti o rustici nell'area artigianale e nell'eventuale bando di gara;

La Valutazione, della commissione verrà effettuata su ogni singola richiesta attribuendo un punteggio da 1 a 10 per ciascuno dei sopra elencati requisiti.

6) La Commissione esaminatrice in causa di incompletezza della domanda, dispone la regolamentazione della stessa, assegnando a tale scopo un termine di 15 giorni. La stessa potrà inoltre, chiedere documenti integrativi e nuovi elementi di analisi, allorché quelli presentanti non risultano sufficienti ai fini di una corretta ed obbiettiva valutazione. In sede di valutazione delle istanze potrà chiedere documentazione integrativa o nuovi elementi di analisi quando non reputerà sufficienti quelli acquisiti per effettuare una corretta e obbiettiva valutazione dei titoli già presentati.

In caso di parità di punteggio si darà priorità:

1. all'impresa con più dipendenti;
2. alle pari opportunità;
3. alle ditte locali;
4. all'impresa che per prima ha fatto richiesta, facendo riferimento alla data di presentazione della domanda;
5. sorteggio.

Alla fine dell'esame delle istanze la Commissione formulerà una graduatoria degli aventi diritto sulla base di punteggi assegnati e la sottoporrà alla attenzione del Responsabile del Settore Tecnico e Patrimonio che provvederà con proprio atto alla approvazione provvisoria della stessa ed alla pubblicazione.

L'esito della graduatoria provvisoria, sarà comunicata per iscritto agli interessati entro sette giorni dalla pubblicazione della stessa.

Le eventuali osservazioni o contestazioni che dovessero essere presentate alla graduatoria saranno sottoposte all'esame della commissione esaminatrice che si determinerà entro 15 giorni sull'accoglimento o meno con giudizio insindacabile.

Esaurite le fasi precedenti il Responsabile del Settore Tecnico e Patrimonio, con propria determinazione, provvederà all'approvazione definitiva ed alla assegnazione dei lotti e relativi opifici, dandone comunicazione scritta alle ditte e/o società aventi titolo seguendo l'ordine delle graduatorie approvate e pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il legale rappresentante o il titolare dell'impresa assegnataria, ricevuta la comunicazione dell'assegnazione, dovrà comunicare per iscritto, entro gg. 7, il proprio assenso e dovrà dichiarare di impegnarsi a sottoscrivere ed accettare tutte le modalità, i termini e le condizioni contenute nel contratto di locazione, il cui schema sarà allegato alla comunicazione dell'assegnazione.

Decorso infruttuosamente il tempo assegnato, l'istanza si intenderà decaduta e si procederà alla revoca dell'assegnazione, procedendo allo scorrimento della graduatoria.

La formale concessione è subordinata alla stipula del contratto, con le modalità del regolamento.

La locazione avrà la durata di anni sei, rinnovabile tacitamente, salvo disdetta delle parti, e sarà subordinata al pagamento del canone attraverso il versamento presso la tesoreria del Comune di Comitini, secondo le modalità stabilite nel contratto di locazione.

Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si fa riferimento al regolamento comunale per l'assegnazione o concessione di lotti e/o rustici dell'area artigianale di Comitini, approvato dal Consiglio comunale con atto deliberativo n. 52 del 09.12.2005 e modificato con atto di consiglio n. 05 del 06.02.2013 e n. 26 del 22.07.2013, con l'avvertenza che la richiesta di partecipazione costituisce esplicita dichiarazione di presa visione ed incondizionata adesione.

7) Per informazione ci si potrà rivolgere al competente Settore Tecnico e Patrimonio del Comune di Comitini, p.zza Gaspare Bellacera 92020 Comitini, tel. 0922600500 email info@pec.comune.comitini.ag.it

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Comitini sul sito internet dell'Ente..

Avvertenze

Saranno escluse dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione:

- le ditte che non presentano la dichiarazione e/o la documentazione di cui al punto 4 e 5;
- le ditte che non produrranno l'istanza sull'apposito modello predisposto dal Comune di Comitini;
- le ditte che versano nelle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il presente bando non vincola in alcun modo il Comune di Comitini, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di rinviare o non procedere alla locazione di che trattasi per un qualsiasi motivo dipendente da causa di forza maggiore o da situazioni di opportunità amministrativa

Comitini, li 17 . 07 2020

Il Responsabile del Settore
Tecnico e Patrimonio



(Ing. Giovanni Gentiluomo)



COMUNE DI COMITINI
Terra dello Zolfo e delle Zolfare
Libero Consorzio Comunale di Agrigento



**ISTANZA PARTECIPAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE
DI N. 2 LOTTI E ANNESSI RUSTICI SITI NELL'AREA ARTIGIANALE
DEL COMUNE DI COMITINI**

Il sottoscritto
nato il..... a
in qualità di.....
dell'impresa.....
con sede in.....
con codice fiscale n.....
con partita IVA n.....

CHIEDE

Di partecipare ,alla a procedura aperta per l'assegnazione in locazione n. 2 (due) lotti e relativi rustici, ubicati nell'area Artigianale del Comune di Comitini in c/da Crocilla, così distinti:

ID	Lotto N.	Rustico	Superf. Lotto [mq]	Superf. coperta [mq]	Volume [mc]
1	13	B	1060	321	1516
2	15	D	1061	321	1516

DICHIARA,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

- di essersi recato sui luoghi ove sono ubicati i lotti con gli annessi opifici da assegnare, di aver preso conoscenza delle condizioni di fatto in cui si trovano gli opifici da assegnare e di ritenere idoneo e confacente all'attività che si intende esercitare l'opificio per cui si concorre, assumendosi ogni altro onere necessario per l'avvio della propria attività;
- di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel Bando e in particolare quelle attinenti il canone di locazione dell'Amministrazione Comunale e i criteri per l'assegnazione dei punteggi;
- di aver preso visione del Regolamento comunale per l'assegnazione o concessione di lotti e/o rustici dell'area artigianale di Comitini e di accettarne tutte le condizioni riportate;

d. obbligarsi a stipulare apposita polizza assicurativa contro i rischi da incendi e atti vandalici per l'importo che indicherà l'Amm.ne Comunale in sede di stipula del contratto;

e. di obbligarsi a stipulare, prima della firma del contratto di locazione, una polizza fidejussoria, rilasciata da un istituto bancario o da impresa di assicurazione ai sensi della L. 328/82 e s.m.i., a garanzia dei crediti vantati dal Comune di Comitini e degli eventuali inadempimenti del conduttore così come sarà specificato nel contratto. Tale polizza dovrà essere del tipo a garanzia a scalare con decorrenza semestrale partendo da un importo complessivo assicurato pari alla totalità dovuti relativi al periodo di locazione (6 anni). Inoltre tale polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di Comitini. Qualora la locazione fosse estesa ad annualità successive i canoni dovranno essere garantiti con le stesse modalità del precedente periodo di locazione.

f. di obbligarsi a stipulare, prima della firma del contratto di locazione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per l'intero periodo di locazione (6 anni) per l'importo che l'Amministrazione comunale indicherà in sede di stipula del contratto di locazione;

g. di essere interessato alla locazione di uno o più lotti con annessi opifici, ubicati nell'area Artigianale del Comune di Comitini in c/da Crocilla, così distinti:

ID	Lotto N.	Rustico	Superf. Lotto [mq]	Superf. coperta [mq]	Volume [mc]
1	13	B	1060	321	1516
2	15	D	1061	321	1516

h. di essere in possesso dei titoli preferenziali indicati nell'art. 7 del regolamento;

I. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, **comma 1**, del D. Lgs. n. 50/2016:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (articolo 80, **comma 2**, del D. Lgs. n. 50/2016);
 2. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 80, **comma 4**, del D. Lgs. n. 50/2016);
 3. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, **comma 5**, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016);
 4. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80, **comma 5, lettera b**) del D. Lgs. n. 50/2016);

5. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 (articolo 80, **comma 5, lettera d**) del D. Lgs. n. 50/2016);
6. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67(articolo 80, **comma 5, lettera e**) del D. Lgs. n. 50/2016);
7. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 80, **comma 5, lettera f**) del D. Lgs. n. 50/2016);
8. che non sono presenti nella procedura in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, **comma 5, lettera f-bis**) del D. Lgs. n. 50/2016);
9. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti(articolo 80, **comma 5, lettera f-ter**) del D. Lgs. n. 50/2016);
10. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, **comma 5, lettera g**) del D. Lgs. n. 50/2016);
11. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (articolo 80, **comma 5, lettera h**) del D. Lgs. n. 50/2016);
12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, **comma 5, lettera i**) del D. Lgs. n. 50/2016);
13. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (articolo 80, **comma 5, lettera l**) del D. Lgs. n. 50/2016);
14. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016).

Si forniscono le seguenti notizie utili alla valutazione dei seguenti requisiti:

- titolare dell'impresa richiedente già proprietario di aree espropriate per la realizzazione dell'area attrezzata per insediamenti produttivi (costituisce elemento di valutazione la consistenza ed il valore venale delle aree espropriate);
- di trasferimenti, nell'area artigianale, di strutture e/o impianti già ricadenti nel centro urbano;
- di avere/non avere capacità di sviluppo delle potenzialità produttive e dei livelli occupazionali (costituiscono elementi di valutazione il potenziamento delle attività preesistenti, l'avvio di nuove e concrete iniziative, l'assunzione di nuovo personale);
- sostegno ed aumento all'indotto produttivo ed economico locale;
- grado di inquinamento (costituisce elemento preferenziale l'impatto negativo che l'attività esercita sul centro abitato);
- eventuali agevolazioni fiscali di cui si gode per l'assunzione di giovani disoccupati residente nel Comune di Comitini;
- eventuali finanziamenti ricevuti per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile;
- disponibilità ad accettare le condizioni previste nel regolamento comunale per l'assegnazione o concessione di lotti o rustici nell'area artigianale e nell'eventuale bando di gara;

Allega corredo dell'istanza di assegnazione, la fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, la seguente documentazione:

- Relazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa sull'attività svolta nell'ultimo biennio e su quella che si intende svolgere nel nuovo insediamento, in particolare dovranno essere fornite indicazioni sulla consistenza numerica della manodopera già impegnata e di quella che si presume di impiegare, nonché sulle caratteristiche dei principali macchinari che si intendono utilizzate nel nuovo impianto;
- Elenco della documentazione allegata, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante.

....., li _____.____.2020

Firma